

## Pareri sulla pubblicità e nuovo regolamento sui patrocini

a cura di Barbara Filippi, Consigliere Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Fra i primissimi temi all'ordine del giorno del nuovo Consiglio anche la decisione in merito alla riattivazione del servizio di rilascio dei pareri sulla pubblicità.

Come tutti certamente saprete il **Regolamento regionale sulla pubblicità**, disponibile sul sito dell'Ordine, è stato redatto sulla base delle disposizioni sancite dall'Autorità Garante della concorrenza del mercato in materia di pubblicità professionale, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 248/2006 cosiddetta "Bersani Visco". Quest'ultima attribuisce autonomia agli iscritti che intendano pubblicizzare la propria attività professionale; infatti, mentre prima dell'entrata in vigore della suddetta normativa il Regolamento sulla pubblicità prevedeva che gli iscritti fossero tenuti a richiedere un nulla osta preventivo all'Ordine di appartenenza per qualsiasi forma di messaggio pubblicitario che intendessero divulgare, ora questo tipo di obbligo è stato abolito.

Ciò significa che attualmente chi intende farsi pubblicità sul nostro territorio regionale può procedere ad elaborare e diffondere messaggi inerenti la propria attività professionale senza essere vincolato ad alcuna autorizzazione preventiva, purché si attenga alle indicazioni del Regolamento aggiornato, attualmente in vigore, disponibile sul nostro sito web alla voce Normative e regolamenti/Regolamenti interni. Questa modifica quindi fornisce maggior autonomia agli iscritti e nel contempo aumenta la responsabilità dell'autore del testo pubblicitario. Trasparenza, veridicità, consapevolezza dell'influenza che il messaggio può avere sul cliente, rispetto del decoro della professione sono parole chiave e presupposti indispensabili.

Va ricordato però che il precedente Consiglio, consapevole che alcuni colleghi avrebbero gradi-

to avere una rassicurazione da parte dell'Ordine richiedendo un preventivo, anche se facoltativo, parere dell'Ordine, aveva previsto nel Regolamento questa possibilità. Negli anni sono pervenute diverse, anche se non moltissime, richieste di conformità del messaggio pubblicitario da parte dei Colleghi e siamo stati contenti di poterci rendere utili anche in questo modo.

Nel gennaio di quest'anno, dopo il fallimento della prima tornata elettorale, questo servizio - così come le consulenze fiscali e legali - era stato forzatamente sospeso in quanto non facente parte delle attività di ordinaria amministrazione. Appena è stato possibile il nuovo Consiglio ha deciso di riattivarlo per cui la richiesta di parere, da presentarsi utilizzando il modulo disponibile sul nostro sito web alla voce Normative e regolamenti/Regolamenti interni, può di nuovo essere inoltrata alla Segreteria per posta, via fax o mediante e-mail all'indirizzo [info@ordpsicologier.it](mailto:info@ordpsicologier.it).

Il compito dell'Ordine in materia di pubblicità consiste pertanto nel valutare la rispondenza dei messaggi pubblicitari al citato Regolamento interno e, più in generale, nel verificare che gli Iscritti pubblicizzino la propria attività seguendo i criteri di **trasparenza e veridicità**, prestando particolare attenzione al contesto e all'influenza che il messaggio può esercitare sull'utenza, in linea con quanto sancito dagli artt. 8, 39 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani. Compiti di vigilanza che la Legge attribuisce all'Ordine e che possono concretizzarsi in eventuali controlli periodici e nella verifica delle segnalazioni pervenute.

Per quanto riguarda il Regolamento sulla concessione del gratuito patrocinio da parte dell'Ordine il nuovo Consiglio ha già apportato alcune mo-

difiche. Un primo cambiamento è inerente alle modalità organizzative di analisi delle richieste. Se, nella precedente consiliatura, le richieste di gratuito patrocinio venivano preventivamente esaminate da una apposita Commissione che istruiva la pratica per sottoporla in secondo momento all'attenzione del Consiglio, ora la conformità delle richieste al vigente Regolamento in materia verrà valutata direttamente dal Consiglio, che nelle sedute esprimerà un parere sul rilascio del patrocinio dell'Ordine.

Questo piccolo cambiamento, evitando un passaggio, consentirà di riuscire a dare risposta in tempi più veloci.

Altre modifiche apportate al Regolamento riguardano:

- una maggiore **flessibilità e chiarezza sulla temistica** (il comma 4 dell'art. 1 del Regolamento): *I richiedenti devono inoltrare istanza, regolarmente sottoscritta, al Presidente del Consiglio Regionale 120 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Eventuali richieste pervenute oltre tale data saranno valutate soltanto qualora ciò sia compatibile con le esigenze organizzative del Consiglio e sempre che sussistano i tempi tecnici per procedere alla valutazione della richiesta.*
- la possibilità di introdurre piccole variazioni al volantino o alla **brochure, non sostanziali e non di contenuto**, anche dopo l'approvazione (comma 8 dell'art. 1 del Regolamento): *Per variazioni formali quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti di orario, disdetta del relatore, cambiamento di sede, che non siano suscettibili di*

*incidere in modo sostanziale sui tratti essenziali dell'evento non è necessario richieder e una nuova autorizzazione, ma è, comunque, fatto obbligo di darne comunicazione all'Ordine tempestivamente e, in ogni caso, prima dello svolgimento dell'iniziativa.*

Rimangono, invece, sempre validi i seguenti punti: *“La richiesta deve contenere i seguenti requisiti”:*

- gli obiettivi ed i contenuti della manifestazione;
- i destinatari della manifestazione/iniziativa;
- elenco completo dei relatori previsti, con specificazione del ruolo professionale degli stessi; per gli psicologi relatori va, inoltre, dichiarato il numero di iscrizione e l'Albo regionale di appartenenza;
- il luogo ed il periodo di svolgimento dell'evento;
- deve esser e allegata una copia del programma ed espressamente dichiarato che la manifestazione per la quale si richiede il patrocinio viene realizzata “senza finalità di lucro”.

*“Il testo del volantino/ brochure che verrà inviato all'Ordine degli Psicologi, una volta approvato dal Consiglio, sarà ritenuto definitivo e, pertanto, non potrà in alcun modo esser e modificato nei suoi aspetti sostanziali (per esenza di Psicologi fra i relatori in adeguata proporzione, durata dell'evento, contenuti dello stesso) se non a seguito di ulteriore approvazione da parte dell'Ordine delle modifiche apportate”. “L'Ordine, a seguito di verifica di modifiche non approvate al volantino/brochure (o pubblicazione sui siti web o in qualsiasi altra forma), si attiverà nei modi di Legge, potrà ritirare il proprio patrocinio e valutare la rilevanza deontologica della fattispecie”.*